

LODO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale composto da:

Avv. Patrizia Bisozzi - Presidente -

Avv. Paolo Mastrandrea - Arbitro -

Dott. Vincenzo Nocera - Arbitro -

Con l'assistenza del Segretario Avv. Fabrizio Serra

Costituito per la risoluzione della controversia insorta

TRA

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO, in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Franco Grassi, Presidente del Consiglio dei liquidatori (CF.03908900586), elettivamente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Annibali (CF. NNB NGL 76E18C773B) e Andrea Ruffini (CF. RFF NDR 80L04H501L) ed unitamente a questi domiciliato in Civitavecchia, Via Zara n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Annibali, giusta procura in atti

- Ricorrente -

E

COMUNE DI SANTA MARINELLA, in persona del Sindaco pro tempore Sig. Roberto Bacheca (CF. 01142111002) , elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Di Girolamo (CF. DGR SFN 51T19 H501F) che lo rappresenta e difende per delega a margine della memoria di costituzione e difesa, giusta determina di incarico n. 28/04 del 16.4.12

- Resistente -

Ha pronunciato il seguente lodo

Avente ad oggetto la risoluzione della controversia relativa al pagamento dei contributi consortili

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 23.01.2013 gli Avv.ti Annibali e Ruffini per il Consorzio ricorrente si riportavano alle conclusioni spiegate nei propri atti.

L'Avv. Di Girolamo per il Comune preliminarmente si riportava all'eccezione pregiudiziale di cui al verbale del 24.10.2012, al fine della declaratoria pregiudiziale di improcedibilità ed estinzione della presente procedura arbitrale e nel merito si riportava alle conclusioni spiegate in comparsa.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Con atto notificato in data 30.3.2012, il Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione, comunicava al Comune di S. Marinella ed al Ministero dell'Interno di voler avviare, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 8 dello Statuto Consortile, il giudizio arbitrale avente ad oggetto il mancato pagamento degli oneri consortili relativamente agli anni 2009 e 2010, dovuti dal Comune di S. Marinella al Consorzio. Nominato quale proprio Arbitro l'Avv. Paolo Mastrandrea, il Consorzio stante l'inerzia del Ministero dell'Interno, chiedeva al Presidente del Tribunale di Civitavecchia, ai sensi della clausola compromissoria sopra citata, la nomina dell'arbitro.

Con decreto del 19.7.2012 il Presidente del Tribunale di Civitavecchia nominava Arbitro per il Comune di S. Marinella, il Dott. Vincenzo Nocera.

A seguito della nomina da parte dei due Arbitri del Presidente nella persona dell'Avv. Patrizia Bisozzi, e verificata la insussistenza di cause di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico, con verbale del 27.7.2012, il Collegio Arbitrale si costituiva regolarmente, nominando all'uopo quale Segretario l'Avv. Fabrizio Serra e, nel contempo, assegnava alle parti termine sino al 28.09.2012 per il deposito di una prima memoria, contenente la formulazione dei quesiti con la loro specifica illustrazione; l'indicazione degli eventuali documenti che si producono; e, la specificazione degli eventuali mezzi di prova che si deducono; con ulteriore termine sino al 12.10.2012 per il deposito di una seconda memoria, al fine di replicare alle domande ed argomentazioni di controparte, nonché per integrare eventualmente i quesiti, le produzioni documentali e le richieste istruttorie.

Il Collegio fissava, altresì, l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 24.10.2012, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, nonché, in caso di esito negativo per esperire l'interrogatorio libero delle parti.

Nello stesso verbale il Collegio fissava la sede in Civitavecchia, Via dei Bastioni n. 9; nonché stabiliva un acconto di € 22000,00, a carico solidale delle parti, per il funzionamento del Collegio così determinato: €. 8.000,00 a favore all'Avv. Patrizia Bisozzi, quale Presidente, €. 6.000,00 a favore dell'Avv. Paolo Mastrandrea ed €. 6.000,00 a favore del Dott. Vincenzo Nocera; €.1.500,00 per il Segretario oltre €. 500,00 per le spese.

Il Consorzio ricorrente nel proprio ricorso introduttivo ha rilevato che la competenza del Collegio arbitrale a decidere la controversia sorta, deriva dall'art. 8 dello Statuto che così recita: "La definizione di ogni controversia che dovesse tra i Comuni interessati o fra questi ed il Consorzio, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno sarà scelto dal Consorzio, l'altro dal Ministero dell'Interno ed il terzo di comune accordo con funzioni di Presidente, tra il Ministero ed il Consorzio anzidetti; in caso di disaccordo, dal Tribunale di Civitavecchia, sede del Consorzio.

Nei successivi scritti difensivi il Consorzio ricorrente a fondamento della propria domanda ha premesso l'esistenza di un Consorzio tra i Comuni di Civitavecchia, Tarquinia e S. Marinella per lo svolgimento della attività di captazione ed adduzione di acqua potabile tramite le sorgenti cd Cavugliuole e S. Savino.

Ha dedotto, altresì, di aver assolto le proprie obbligazioni in osservanza delle prescrizioni dello Statuto, in particolare, dell'art. 4 che prevede l'assegnazione di 57/ litri/secondo al Comune di Civitavecchia; 40 litri/secondo al Comune di Tarquinia e 23 litri/secondo al Comune di S. Marinella; dell'art. 5 che distingue tra spese di esercizio ed amministrazione (dovute in virtù dei l/s d'acqua assegnata ai Comuni e le spese di manutenzione dell'acquedotto dovute in proporzione a l/km di competenza dei rispettivi Comuni); dell'art. 6 che prevede espressamente in caso di mancato versamento degli oneri consortili il Comune inadempiente incorrerà nella multa del 4% oltre al versamento degli interessi di

mora; dell'art. 14, ai sensi del quale spetta all'Assemblea consortile (oggi commissione di liquidazione) l'approvazione dei bilanci annuali e dei conti consuntivi.

Il Consorzio ricorrente ha dedotto, infine, di aver sempre provveduto ad assegnare ai Comuni le portate idriche previste dallo Statuto ed al Comune di S. Marinella, pur in assenza di condutture nel territorio comunale, direttamente presso l'impianto filtri Aurelia del Comune di Civitavecchia, stazione terminale dell'acquedotto Medio Tirreno, in quanto non era prevista alcuna costruzione di condutture nel territorio del Comune di S. Marinella ed articolava delle richieste istruttorie.

Nella predetta memoria ha formulato anche i seguenti quesiti: L'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia:

- 1) Accertare e dichiarare la violazione da parte del Comune di S. Marinella, nella sua attuale qualità di socio consortile degli obblighi statutari di cui agli artt. 5 e 6 dello Statuto costitutivo del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno in Liquidazione; 2) Accertare e dichiarare il diritto del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in Liquidazione a vedersi riconosciuto il pagamento della fattura n.3/S del 16.3.2009, di importo complessivo di €. 197.287,20 e della fattura n.3/S del 26.1.2010 di importo pari ad €. 161.286,23 e, per l'effetto condannare il Comune di Santa Marinella al pagamento della complessiva somma di €. 358.573,43 e/o della maggiore somma che verrà determinata in corso della presente procedura, oltre la multa del 4% analogamente a quanto stabilito per legge sulla riscossione delle imposte dirette e oltre il versamento degli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, decorrenti dal giorno della corresponsione delle somme dovute sino all'effettivo soddisfo; 3) In subordine rispetto al punto 2) accertare e dichiarare il diritto del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in Liquidazione a vedersi riconosciuto l'importo di €.

82.000,00 per l'anno 2009 ed €. 82.000,00 per l'anno 2010 e, per l'effetto condannare il Comune di Santa Marinella al pagamento della complessiva somma pari ad €. 164.000,00 e/o della maggiore o minor somma che verrà determinata in corso della presente procedura, oltre la multa del 4% analogamente a quanto stabilito per legge sulla riscossione delle imposte dirette ed oltre al versamento degli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal giorno della corresponsione delle somme dovute sino all'effettivo soddisfo. 4) In subordine rispetto al punto 3), accertare e dichiarare il diritto del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in Liquidazione a vedersi riconosciute le spese generali per l'anno 2009, e per l'anno 2010 nella misura annua non inferiore a €. 41.350,23 così come riconosciuto dal Comune e, per l'effetto condannarlo al pagamento della complessiva somma non inferiore ad €. 82.700,46 e/o nella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso della presente procedura, oltre la multa del 4% analogamente a quanto stabilito per legge sulla riscossione delle imposte dirette e oltre al versamento degli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria decorrenti dal giorno della corresponsione delle somme dovute sino all'effettivo soddisfo. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, ivi comprese le spese di segreteria e/o funzionamento, comunque denominate, da corrispondere al Collegio Arbitrale.

Nei propri scritti difensivi, depositati nei termini assegnati, il Comune di S. Marinella, contestando le pretese avverse, ha dedotto di aver rifiutato di versare la quota di annualità 2009 e 2010, in quanto era cessata la prestazione di fornitura consortile, essendo venuta meno la cosiddetta compensazione indiretta attraverso l'impianto filtri Aurelia del Comune di Civitavecchia per avere il Comune aderito all'Acea Ato 2.

Tale compensazione indiretta si era resa necessaria, a dire del Comune, in quanto il Consorzio, in violazione degli obblighi statutari, non aveva provveduto a costruire le condutture idriche nel Comune di S. Marinella.

Ed a fronte di tale presunta violazione statutaria, dopo aver articolato mezzi istruttori, il Comune formulava le seguenti conclusioni e quesiti: A) Accertare e dichiarare che il Comune di S. Marinella non è tenuto ed obbligato al pagamento in favore dell'istante Consorzio delle quote di partecipazione consortili pretese per l'esercizio 2009-2010 in ragione della totale mancata ed inesistente fornitura di acqua e delle prestazioni di servizio idrico previste dallo Statuto in favore del Comune di S. Marinella nelle dedotte annualità 2009 e 2010, anche ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., con rigetto integrale delle pretese e quesiti formulati dall'istante Consorzio; B) in via subordinata, in relazione all'art. 5 dello Statuto, accertare e dichiarare che il Comune di S. Marinella non è tenuto ed obbligato al pagamento delle voci di spesa e costo addebitato per l'annualità 2009 e 2010 a titolo di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'acquedotto consortile e delle opere di presa, determinandone il relativo importo in detrazione delle somme pretese con la domanda di arbitrato. Con vittoria di spese, onorari di lite e condanna dell'istante Consorzio alle spese della procedura arbitrale.

All'udienza del 24.10.2012 fissata dal Collegio per la comparizione delle parti, sono comparsi: gli Avv.ti Angelo Annibali e Andrea Ruffini per il Consorzio ricorrente; l'Avv. Stefano Di Girolamo per il Comune di S. Marinella ed il Sig. Venanzo Bianchi Assessore delegato dal Sindaco.

Nella predetta udienza la difesa del Comune eccepiva l'estinzione della procedura arbitrale a seguito del mancato pagamento da entrambe le parti dell'acconto sugli onorari degli Arbitri e del Segretario, così come determinato nel verbale di costituzione del Collegio del 27.7.2012 e qualificato come condizione necessaria allo svolgimento della procedura.

Il Collegio ritenendo il deposito degli atti, anche da parte del Comune di S. Marinella, inizio del procedimento rigettava l'eccezione disponendo la prosecuzione del giudizio.

All'esito del fallimento dell'esperito tentativo di conciliazione e dopo aver rilevato che il Ministero dell'Interno non era parte del presente Arbitrato, il Collegio fissava il giorno 12.11.2012 per l'ammissione delle prove.

In tale riunione, sentite liberamente le parti nella persona del Sig. Franco Grassi, Presidente della Commissione di Liquidazione del Consorzio, e l'Assessore Venanzo Bianchi per il Comune di S. Marinella, il Collegio riservava l'ammissione delle prove e stabiliva per i giorni 26.11.2012 e del 3.12.2012 l'assunzione delle stesse.

Con ordinanza del 12.11.2012, comunicata alle parti, il Collegio ammetteva la prova per testi articolata dal Consorzio ricorrente limitatamente ai capitoli 1, 2 e 4 della prima memoria ed i capitoli 2 e 3 della seconda memoria, con i testi ivi indicati; nonché ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante del Consorzio e prova per testi, così come richiesta dalla difesa del Comune di S. Marinella, con i testi ivi indicati.

Alla riunione del 26.11.2012 venivano escussi i testi Jacopucci Alessandro per il Consorzio e l'Ing. Angelo Felici per il Comune.

Nella riunione del 21.12.2012, espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante del Consorzio ed escusso l'ultimo teste del Consorzio Arch. Presicci, il Collegio ritenute superflue le ulteriori richieste istruttorie, rinviava per conclusioni al 23.01.2013.

Precisate le conclusioni e depositate nei termini assegnati le defensionali e le memorie che riassumevano e precisavano le posizioni assunte dalle parti il Collegio emetteva il presente lodo.

Motivi della decisione

Il Collegio Arbitrale rileva preliminarmente che il termine per depositare il lodo, tenuto conto della proroga dei 180 giorni per l'espletamento delle prove, andrà a scadere il 20.09.2013.

Questo Collegio ritiene di dover decidere tale controversia secondo equità sia perché trattasi di Arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 808 ter cpc, sia perché vi sono giusti motivi per giungere ad una decisione secondo giustizia.

In via preliminare va analizzata l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune di S. Marinella e, precisamente, l'estinzione della procedura arbitrale a seguito del mancato pagamento, nel termine assegnato, dell'acconto richiesto dal Collegio Arbitrale regolarmente costituitosi.

Tale eccezione va rigettata in quanto, come già deciso alla prima udienza del 24.10.2012, il Collegio la ritiene tardiva, poiché non sollevata nella memoria di costituzione e nelle successive memorie autorizzate, proponendola per la prima volta solo nella sopra citata riunione.

Il Collegio avendo ritenuto di proseguire la procedura, senza dare atto della facoltà di estinzione, ha precluso alle parti la facoltà di avvalersi di questa prerogativa attribuita esclusivamente al Collegio stesso.

In ogni caso anche a ritenere ammissibile tale eccezione la stessa doveva essere proposta nel termine della regolare costituzione delle parti.

Il Collegio ritiene, altresì, inammissibile e tardiva tale eccezione, in quanto lo stesso Comune ha regolarmente depositato e scambiato, così come il Consorzio, le memorie nel termine assegnato loro nel verbale di costituzione del Collegio, senza nulla osservare in merito al mancato versamento degli onorari, dando inizio così al procedimento arbitrale.

D'altronde, nelle memorie depositate dal Comune non vi è alcun riferimento a tale eccezione proposta per la prima volta alla riunione del 24.10.2012 e dopo che lo stesso Comune di S. Marinella aveva richiesto agli Arbitri di comunicare il loro codice Iban, in quanto impossibilitato a pagare l'acconto con assegno circolare modalità stabilita dal Collegio.

È facoltà degli Arbitri, ai sensi dell'art. 816 septies cpc, decidere di non proseguire nel loro incarico in caso di mancato versamento delle spese prevedibili.

Tale decisione spetta comunque al Collegio e tale eccezione, invero, non può essere sollevata dalla stessa parte che ha dato luogo all'inadempimento, altrimenti la parte che non ha alcun interesse allo svolgimento del giudizio potrebbe bloccarlo pregiudicando i diritti della parte richiedente.

Tra l'altro durante lo svolgimento della procedura entrambe le parti hanno versato l'acconto richiesto.

Il Collegio passa ora all'esame della domanda proposta dal Consorzio e ritiene che, nel merito, la stessa sia solo parzialmente fondata.

Il Consorzio ricorrente (attualmente in liquidazione giusta deliberazione dell'Assemblea Consortile del 12.5.2009), è stato costituito nel 1963, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale di Civitavecchia n. 19 del 26.4.1962, del Comune di Tarquinia n. 13 del 6.4.1962 e Santa Marinella n. 111 del 3.12.1962 e decreto del Ministero dell'Interno n.5318.16500.3.64 per lo svolgimento dell'attività di captazione e adduzione di acqua potabile a favore dei predetti Comuni, tramite le sorgenti dette Cavugliuole, nel Comune di Grotte di Castro (VT) e di S. Savino nel Comune di Marta (VT) ed all'esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte delle sorgenti di che trattasi e delle relative opere di presa.

La partecipazione a tale Consorzio da parte del Comune di S. Marinella e degli altri consorziati, comporta automaticamente l'assoggettamento allo Statuto e, conseguentemente, il pagamento degli oneri consortili come stabilito nell'atto costitutivo.

In virtù di tale partecipazione, il Consorzio ha maturato gli oneri consortili relativamente agli anni 2009 e 2010 che ammontano complessivamente ad € 325.975,00 oltre IVA come per legge.

Il Collegio ritiene di liquidare, a fronte della richiesta di € 325.975,00 oltre IVA come per legge, in via equitativa la minor somma determinata nella misura di €

261.352,00 oltre IVA come per legge, maggiorata del 4% e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

In effetti è documentalmente provato che il Comune di S. Marinella, alla data di presentazione del ricorso per Arbitrato facesse ancora parte del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 9.3.2009, con la quale il Comune esprimeva la propria determinazione in merito alla immediata uscita dal Consorzio, non veniva attuata ed anzi il Comune continuava a partecipare alle Assemblee consortili approvando il Documento Costi e Ricavi per l'esercizio 2010 (cfr deliberazione n. 26 del 29.12.2009) nel complessivo importo di €. 746.994,00 così ripartito: Comune di Civitavecchia €. 363.480,15=; Comune di S. Marinella €.146.622,85; Comune di Tarquinia €. 254.998,00=.

Precedentemente prima di decidere l'uscita dal Consorzio, il Comune di S. Marinella partecipava all'Assemblea Consortile del 2.3.2009 e, con deliberazione n. 9, approvava il documento costi e ricavi anno 2009 nel complessivo importo di €.935.749,00 così ripartito: Comune di Civitavecchia €.440.480,00; Comune di Tarquinia €. 311.917,00; Comune di S. Marinella €. 179.352,00.

Conseguentemente, il Comune di S. Marinella, nelle persone del Sindaco Roberto Bacheca e del Sig. Galletti Giuseppe, entrambi presenti, ha regolarmente votato ed approvato la deliberazione n. 9 del 2.3.2009, adottata con voti unanimi e senza eccepire alcunché, né in tale sede né successivamente nelle sedi Giudiziarie competenti.

Ma vi è di più. Il Comune non ha neppure impugnato nei modi, forme e termini di legge tale delibera, limitandosi a contestare, a seguito dell'invio della fattura n. 3/S del 16.3.2009 da parte del Consorzio, l'importo richiesto sul presupposto che non ricevendo più alcuna fornitura idrica intendeva versare solo le spese generali, con esclusione delle spese di produzione e trasporto dell'acqua.

I testimoni escussi (Iacopucci udienza del 26.11.2012 e Arch. Presicci udienza del 21.12.2012) hanno confermato la regolare adduzione nell'impianto filtri

Aurelia del Comune di Civitavecchia di 80 l/s, dei quali 23 l/s di spettanza del Comune di S. Marinella.

Tale adduzione del getto idrico nell'Impianto filtri costituisce adempimento degli obblighi statutari da parte del Consorzio, in quanto il Comune di S. Marinella poteva continuare a prelevare l'acqua regolarmente fornita attraverso le condutture Oriolo e Nuovo Mignone.

La circostanza che il Comune di S. Marinella, di fatto, non avesse prelevato per le annualità 2009 e 2010 l'acqua regolarmente addotta dal Consorzio, in costanza di partecipazione al Consorzio, non elude l'obbligo per il Comune.

Conseguentemente l'appartenenza al Consorzio e le norme dello Statuto obbligano il Comune di S. Marinella a pagare interamente l'importo pari ad €. 197.287,20 stabilito ed approvato nella delibera n. 9 del 2.3.2009 e, richiesto con fattura n. 3/S del 16.3.2009.

Tale circostanza è dovuta al fatto che l'obbligo di pagamento con la relativa fattura è stato deliberato prima della decisione di uscita immediata dal Consorzio da parte del Comune.

Il tutto naturalmente oltre la multa del 4% stabilita dall'art. 6 dello Statuto ed oltre interessi legali decorrenti dal 1.4.2009.

Relativamente alla seconda fattura e precisamente la n.3/S del 26.01.2010, si ritiene che il Consorzio pur avendo adempiuto regolarmente gli impegni statutari fornendo al Comune di S. Marinella i 23 l/s, attraverso la procedura di compensazione indiretta mediante l'adduzione dell'acqua nei filtri Aurelia del Comune di Civitavecchia, fosse da tempo a conoscenza che il Comune di S. Marinella avesse ormai aderito all'Acea Ato 2 e venisse rifornita di acqua quest'ultima.

Conseguentemente, appare equo in riferimento alla seconda annualità, non liquidare l'importo relativo alla fattura n.3/s del 2010, ma condannare il Comune di S. Marinella a corrispondere al Consorzio la minor somma, che lo stesso Comune ha determinato ed accettato nel Congresso dei Sindaci del Consorzio del

19.7.2012, pari ad €. 82.000,00 oltre la multa del 4%, ed oltre gli interessi legali a decorrere dal 1.4.2010.

In ultima analisi sulle somme così determinate questo Collegio ritiene di non dover applicare la rivalutazione, in quanto il Consorzio non ha allegato o provato, ai sensi dell'art. 1224 II co. cod.civ., l'esistenza del maggior danno.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale definitivamente pronunciando in merito ai quesiti proposti dal Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno e dal Comune di S. Marinella così decide:

Accertato e dichiarato l'inadempimento del Comune di S. Marinella, in persona del Sindaco pro tempore, all'obbligo del pagamento delle quote consortili dovute per l'anno 2009, condanna il predetto al pagamento in favore del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. 179.352,00 oltre IVA come per legge, oltre la multa del 4% ed interessi legali a decorrere dal 01.04.2009 sino all'effettivo soddisfo.

Con riferimento all'annualità 2010 condanna il Comune di S. Marinella, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore, della minore somma pari ad €. 82.000,00 oltre IVA come per legge, oltre la multa pari al 4% ed interessi legali a decorrere dal 01.04.2010 sino all'effettivo soddisfo.

Condanna il Comune di S. Marinella, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto della parziale soccombenza del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno, in persona del legale rapp.te pro tempore, si riducono di 2/5 (duequinti) e si liquidano, in assenza di nota spese, nella misura di € 10.000,00 oltre CPA ed IVA come per legge per compensi nonché spese non imponibili pari ad € 312,00.

Pone a carico del Comune di S. Marinella, in persona del Sindaco pro tempore, nella misura di 3/5 (trequinti) e del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno

in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore, nella misura di 2/5 (duequinti) il pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale che vengono liquidate, compreso l'acconto già versato nella misura totale, di € 51.635,00 oltre CPA ed IVA e del caso detratta la R.A fermo restando il vincolo di solidarietà di cui all'art. 814 cpc sussistente tra le parti nei confronti del Collegio in ordine a tali spese, e con diritto del Consorzio nei confronti del Comune alla ripetizione delle somme versate pro quota a titolo di acconto

Così deciso dal Collegio arbitrale, i cui componenti si sono riuniti in conferenza personale il 23 aprile 2013 presso la sede dell'Arbitrato ed in tale data hanno deliberato e sottoscritto il presente lodo in tre originali.

Si comunichi

Avv. Patrizia Bisozzi	- Presidente
Avv. Paolo Mastrandrea	- Arbitro
Dott. Vincenzo Nocera	- Arbitro
Avv. Fabrizio Serra	- Segretario

